



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 3 DEL 15-01-2024

OGGETTO: Ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c. promosso innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi dalla sig.ra A.G.S. c/ comune di Alia- udienza del 12 febbraio 2024 – Determinazioni.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15, del mese di gennaio, alle ore 14:00, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI			Presente/Assente
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	Presente
2	MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	Presente
3	VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	Assente
4	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 1 (Vicari)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dall'Ufficio affari legali e contenzioso, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c. promosso innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, notificato il 29 dicembre 2023 prot. n. 19553 e successivamente in data 5 gennaio 2024 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 255, la sig.ra A.G.S. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Pagano elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, notificava a questo Comune, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza a comparire per il giorno 12 febbraio 2024, ore 09,30 nei locali del Giudice di Pace in Lercara Friddi, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini stabilite dall'art. 319 c.p.c. e con espresso avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia;

ACCERTATO che la controversia concerne la richiesta del riconoscimento del danno biologico per lesioni personali subite dalla ricorrente a causa dell'evento lesivo avvenuto in data 30 maggio 2022, nel quale la sig.ra A.G.S. percorrendo la via Api all'incrocio con la trazzera Fontanella, cadeva rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato;

RILEVATO che con il suddetto ricorso la sig.ra A.G.S. ha chiesto al Giudice di Pace di Lercara Friddi, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Alia nella causazione dell'evento lesivo in premessa e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni quantificati nella somma di euro 7.160,85 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze e onorari;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto, della notifica del ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c. surriferito, al fine di concordare congiuntamente le iniziative da intraprendere al riguardo;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.505 del 3 agosto 2022, sono stati nominati i Responsabili dei servizi e degli uffici alla diretta dipendenza del Segretario a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell'Ente;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 4 maggio 2023;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del

31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.di prendere atto, di conseguenza, del ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c. promosso innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi dalla sig.ra A.G.S., notificato il 29 dicembre 2023 prot. n. 19553 e successivamente in data 5 gennaio 2024 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 255, e del decreto di fissazione udienza per il 12 febbraio 2024 ore 9.30, al fine di concordare congiuntamente le iniziative da intraprendere al riguardo;

3- di dare atto :

-che il presente provvedimento, non comportando oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;

-che in applicazione della Sezione-PIAO Pianotriennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Maria Grazia Gibiino "Area degli esecutori esperti";

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

4. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 8 gennaio 2024

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Det. Sindacale n. 297/2022)
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/00,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

Data, 09-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SALVATORE GAETANI LISEO

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c. promosso innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi dalla sig.ra A.G.S. c/ comune di Alia- udienza del 12 febbraio 2024 – Determinazioni.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1- di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

2- di autorizzare, di conseguenza, il Sindaco a stare in giudizio, resistere e sottoscrivere tutti gli atti giudiziari susseguenti, nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, notificato il 29 dicembre 2023, prot. 19553 e successivamente in data 5 gennaio 2024 e acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 255, promosso dalla sig.ra A.G.S., rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Pia Pagano di Alia;

3- di dare mandato, pertanto, al Responsabile del servizio affari legali e contenzioso di attivare la procedura negoziata di gara prevista per il conferimento di incarico ad un legale iscritto all'albo comunale degli avvocati, permanente e in continuo aggiornamento.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 02 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Paola MICELI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

=====

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni. Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del ____

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

=====

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____/2024 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n.5, il 23-01-2024 e defissa il 07-02-2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATORE GAETANI LISEO

Avv. Maria Pia Pagano
C.da Chianchitelle sn – Tel. e Fax. 091 8219892
PEC: mariapia.pagano@cert.avvocatitermini.it
90021 Alia (PA)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI

Ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c.

Per: la sig.ra **Saia Anna Giuseppa**, nata ad Alia il 05.07.1944, codice fiscale SAINGS44L45A195D, ed ivi residente in Via Api n. 30, rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria Pia Pagano** (CF: PGNMRP80D68G273K) (recapiti presso cui intende ricevere comunicazioni: fax 091 8219892; PEC mariapia.pagano@cert.avvocatitermini.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alia C.da Chianchitelle snc, giusta delega rilasciata in calce al presente atto

- Ricorrente

Contro: Comune di Alia, in persona del Sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Alia sita in Via Regina Elena n. 1, Partita Iva e Codice Fiscale 85000630823, PEC: protocolloalia@pec.it

- Resistente

PREMESSO

In fatto

- In data 30.05.2022, alle ore 17.00 circa, percorrendo la Via Api all'incrocio con la Trazzera Fontanella, la sig.ra Saia Anna Giuseppa cadeva rovinosamente a causa del manto dissestato ed in alcun modo segnalato.

- Immediatamente soccorsa, la sig.ra Saia veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mussomeli dove veniva diagnosticata "frattura composta a decorso trasversale dell'epifisi distale della tibia di sx, del malleolo tibiale esterno di sx, frattura parzialmente scomposta della regione metaepifisaria distale del perone".
- In data 01.06.2022 la sig.ra Saia veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e, in data 06.06.2022 veniva dimessa.

In diritto

L'evento lesivo per cui è causa si è verificato per esclusivo fatto e colpa del Comune di Alia in quanto ente proprietario della strada.

Ed invero, la sig.ra Saia anna Giuseppa rovinava per terra a causa del manto stradale dissestato.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. a) C.d.S., titolato "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" *Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi (...)*La responsabilità dell'ente oggi convenuto trova fondamento nella norma di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi della quale *Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*

Il tenore letterale dell'art. 2051 c.c. evidenzia chiaramente la presunzione di responsabilità del custode allorquando vi sia un rapporto di custodia, che si identifica nella relazione tra la cosa e colui il quale

ha un effettivo potere sulla stessa e, inoltre, il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.

Tale responsabilità, che prescinde dal comportamento del custode, viene allo stesso imputata per il fatto stesso di essere in relazione privilegiata con la cosa in custodia. Questa interpretazione risale alla sentenza n. 12091/1991, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha ricondotto l'art. 2051 nell'alveo della responsabilità oggettiva basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la *res* causa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendosi dal comportamento del custode.

Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua una fattispecie di responsabilità oggettiva risultando sufficiente, ai fini della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo con la sola esclusione di tale responsabilità ove ricorra il caso fortuito. Ciò rileva ai fini del riparto dell'onere della prova posto che al danneggiato spetta l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno subito e la cosa in custodia ricadendo, invece, sul custode l'onere di provarne l'imprevedibilità. Tali principi rappresentano un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (*ex multis* Tribunale di Crotone sentenza n. 147/2020 – Tribunale di Bologna sentenza n. 20461/2020 – Cassazione Civile sentenza n. 14856/2013). Ora, non v'è dubbio circa il nesso causale tra il fatto ed il danno subito dall'odierna attrice e, conseguentemente, la responsabilità dell'ente custode.

- In data 28.12.2022 a mezzo PEC, il sottoscritto procuratore contestava la responsabilità dell'evento lesivo al Comune di Alia richiedendo il risarcimento dei danni subiti senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
- In data 11.02.2023, la sig.ra Saia Anna Giuseppa, a mezzo del sottoscritto procuratore, formulava proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita che, tuttavia, è rimasta priva di riscontro.

Sul quantum debeatur

A causa dell'evento lesivo verificatosi in data 30.05.2022, la sig.ra Saia Anna Giuseppa ha subito dei danni che, secondo i criteri fissati per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità dal Codice delle Assicurazioni Private, come aggiornati dal D.M. 22.07.2019, possono essere quantificati in complessivi €. 7.160,85 così ripartiti: I.P. 3% €. 2.069,42 – I.T.T. giorni 30 €. 1.523,70 – I.T.P. €. 1.777,65 – Danno morale €. 1.790,08.

Tanto premesso e considerato la sig.ra Saia Anna Giuseppa come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

Voglia l'O.le Giudice di Pace, fissare ai sensi dell'art. 318 cpc, co. 2, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto-resistente, che deve avvenire entro e non oltre gg. 10 prima dell'udienza.

Il ricorrente invita il convenuto a costituirsi ai sensi, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 281 *undecies* e 319 cpc, e a comparire dinanzi il giudice designato, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 281 *undecies* e 318 cpc,

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO

- Che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281 *undecies* cpc;
- che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti il tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 82 e 86 o leggi speciali;
- la parte, sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, *contrariis rejectis*,

- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Alia nella causazione dell'evento lesivo *de quo* e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti quantificati in €. 7.160,85 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi dell'art. 281 *undecies* cpc, si dichiara che si è proceduto all'invito alla stipula di convezione di negoziazione assistita, nei confronti del convenuto-resistente, ma lo stesso non avuto alcun esito.

In via istruttoria

Si chiede ammettersi consulenza medico-legale al fine di determinare il danno biologico subito.

Si chiede ammettersi prova per testi di Loredana Rizzotto nata ad Alia il 04.12.1978 ed ivi residente in Via Parroco n. 1 e Leone Fabiana nata a

Palermo il 28.03.2003 e residente ad Alia in Vicolo Cairoli n. 13 sui seguenti capitoli di prova:

- a) vero che in data 30.05.2022 soccorrevo la sig.ra Saia Anna Giuseppa.
- b) vero che la stessa era caduta per terra in Via Api all'incrocio con la Trazzera Fontanella.
- c) vero che in corrispondenza del punto in cui è caduta il manto stradale era dissestato e sconnesso ed i alcun modo segnalato

Si allegano:

- 1) Copia documentazione medica.
 - 2) N. 3 fotografie.
 - 3) Copia pec del 28.12.2022 Avv. Pagano.
 - 4) Copia invito alla negoziazione assistita del 11.02.2023 Avv. Pagano
- Con riserva di ogni altra deduzione, produzione e richiesta istruttoria.
- Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2022, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 7.160,85, pertanto il contributo unificato è pari ad € 237,00.

Alia lì, 28.09.2023

Avv. Maria Pia Pagano



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Lercara Friddi

Sezione 1^ SEZIONE UNICA Civile

DECRETO

Nella causa promossa da:

SAIA ANNA GIUSEPPA

Avv. MARIA PIA PAGANO

contro

COMUNE DI ALIA

Il Giudice di Pace dott. GIOVANNA CANNIZZARO

Visto l'art. 281- undecies c.p.c. (D.lgvo n. 149-2022)

P.Q.M

Fissa l'udienza di comparizione per il giorno 12.2.2024 alle ore 9: 30 nei locali di questo Ufficio del Giudice di Pace sito in Lercara Friddi

ASSEGNA

Alla parte convenuta , in persona del Sindaco p.t., termine per costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata mediante deposito di comparsa di risposta nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni ed, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio.

DISPONE

Che il ricorso, unitamente al presente decreto di fissazione di udienza venga



notificato al convenuto a cura dell'attore almeno quaranta giorni prima dell'udienza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si comunichi

Lercara Friddi, lì 8-10-2023

Il Giudice di Pace: dott. GIOVANNA CANNIZZARO

